

Causa Beccarini e Ridolfi c. Italia – Prima Sezione (comitato)– sentenza 7 dicembre 2017 (ricorso n. 63190/16)

Affidamento di minori – Collocamento presso una casa famiglia e avvio della procedura per l'adozione - Interruzione dei rapporti con i nonni materni – Mancata esecuzione della decisione giudiziaria che aveva disposto la graduale ripresa dei rapporti – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo della mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure volte a preservare il legame familiare tra nonni e nipoti – Sussiste.

Constata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto alla vita privata e familiare, in quanto le autorità nazionali non si sono impegnate in maniera adeguata e sufficiente per mantenere il legame tra i nonni e i nipoti.

Fatto. Tre bambini – nati tra il 2001 e il 2004 – erano stati affidati ai nonni materni, poiché il giudice competente (in questo caso il tribunale di Bruxelles, città nella quale i bambini vivevano con la madre) aveva valutato che quest'ultima non fosse in grado di provvedere ai loro bisogni e alla loro educazione.

I nonni (poi ricorrenti alla Corte) portarono i bambini a Ferrara, dove risiedevano, ma ben presto chiesero il sostegno dei servizi sociali italiani nel portare avanti le loro funzioni di affidatari. L'attività di sostegno dei servizi sociali durò fino al 2010, data nella quale il tribunale dei minori di Ferrara reputò che essa potesse cessare. I nonni si rivolsero dunque a una cooperativa sociale per continuare a godere di un aiuto; indi, nel 2012 si rivolsero nuovamente ai servizi sociali, onde tornare a ottenerne il sostegno. Senonché – sempre in quell'anno – i minori furono loro sottratti e affidati a una struttura specializzata e fu avviata la procedura per verificare l'eventuale stato di adottabilità.

I nonni non li rividero più per 5 anni: essi avevano fatto istanza al giudice per una ripresa dei contatti nel 2014 e il tribunale dei minori aveva disposto che, in modo graduale e protetto, tali contatti fossero ripresi. Viceversa, a tale provvedimento non fu data esecuzione, anche per l'opposizione della madre a che i figli incontrassero i nonni.

Di qui il ricorso di questi ultimi alla Corte EDU. I ricorrenti si erano doluti della lesione del loro diritto al rispetto della vita familiare, ex articolo 8 della Convenzione, adducendo che le loro facoltà di contatto con i minori erano state compresse, nonostante che in nessun atto del procedimento fosse stata messa in dubbio la loro capacità affettiva e relazionale con i minori, o la loro attitudine a prendersene cura. Proprio alla luce di tali elementi, essi avevano sottolineato l'arbitrio della mancata esecuzione del provvedimento giudiziario con cui era stato disposto che i contatti con loro potessero riprendere, sia pure in forma graduale.

Diritto. Sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).

Rifacendosi anche al caso *Manuello e Nevi* del 2015¹, la Corte EDU constata la violazione dell'articolo 8, poiché lo Stato italiano, nel suo complesso, non ha profuso sforzi coerenti e adeguati volti a consentire l'esplicitarsi delle relazioni tra nonni e nipoti e, quindi, l'esercizio del diritto a una vita familiare. La Corte ribadisce, in via di principio, che non le spetta un giudizio di merito sui

¹ Per la verità, il caso *Manuello e Nevi c. Italia* appare leggermente diverso, poiché i nonni cui gli incontri erano stati vietati erano i genitori del padre, accusato di abusi sessuali nei confronti della minore. Pur essendo il padre stato prosciolto successivamente da ogni accusa, i servizi sociali avevano valutato l'inopportunità degli incontri con i nonni paterni (vedi il *Quaderno* n. 12, 2015, pag. 120). Si rammenta, altresì, che con il decreto legislativo n. 154 del 2013 è stato modificato l'articolo 317-bis del codice civile. Ai sensi di tale disposizione, gli ascendenti cui è impedito l'esercizio del diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni possono rivolgersi con ricorso al tribunale dei minori per chiedere i provvedimenti più idonei. Tale novella del codice civile è stata introdotta in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. p), della legge n. 219 del 2012, in materia di filiazione.

singoli aspetti della vicenda – che rimangono rimessi alle autorità nazionali e al margine di apprezzamento discrezionale che esse mantengono – e che essa non può sostituire la valutazione dei giudici nazionali con la propria. Tuttavia, rileva che a consuntivo le resta attribuito un giudizio complessivo del rispetto dei diritti convenzionali. In questo caso, aver precluso per ben cinque anni e senza una plausibile motivazione, in ordine al pregiudizio che i minori avrebbero subito se fossero ripresi gli incontri con loro, ai nonni di incontrarli si è risolto in una violazione del loro diritto. La sentenza del Comitato è divenuta definitiva.

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). Ai sensi dell'art 41 della Convenzione la Corte, ha riconosciuto ai ricorrenti la somma di 3000 euro a titolo di danni morali oltre a 5000 euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – sui legami tra ascendenti e minori, *Manuello e Nevi c. Italia* (no. 107/10, EHCR 2015)